



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 17.06.1997
COM(97) 301 def.

97/0167 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**CHE REINTRODUCE UN'ALiquOTA
DI DAZIO DEL 12% APPLICABILE DALLA COMUNITÀ SU ALCUNI PRODOTTI CHE
RIENTRANO NEL CODICE NC 5607.**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel gennaio 1989 le autorità brasiliane hanno imposto una tassa del 13% sul prezzo FOB delle fibre di sisal esportate. Gli esportatori brasiliani dei prodotti di sisal trasformati, sono stati esentati dal pagamento della tassa citata.

Visti i rischi di pregiudizio a danno dell'industria comunitaria di trasformazione, la Comunità ha avviato consultazioni con il Brasile nell'ambito del GATT in virtù dell'articolo XXII, paragrafo 1. Tuttavia, si è rivelato impossibile raggiungere un accordo reciprocamente soddisfacente e, vista la situazione, e per indurre il Brasile a modificare questo sistema discriminatorio, la Comunità ha sospeso, in virtù dell'articolo XXVIII del GATT, le consolidazioni al tasso del 12% sui prodotti che seguono:

5607	spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: - di sisal
5607 21 00	spago per legare
5607 29	altri:
5607 29 10	aventi un titolo superiore a 100 000 decitex (10 g/m)
5607 29 90	aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex (10 g/m)

La Comunità aveva deciso di applicare una sospensione e non una modifica definitiva per permettere il proseguimento dei negoziati con il Brasile ed offrire alle due parti la possibilità di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

Parallelamente, con il regolamento (CEE) n. 283/91 del Consiglio¹, la Commissione ha fissato i dazi doganali autonomi per gli stessi prodotti al livello del 25%.

2. Nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round, la Comunità ha proposto di consolidare i dazi doganali per le fibre di sisal al 12%. Attraverso uno scambio di lettere tra la Comunità e il Brasile, l'applicazione di questa concessione è stata subordinata all'eliminazione da parte delle autorità brasiliane delle tasse di esportazione applicate a questi prodotti e fino a quando tasse di questo tipo non fossero applicate successivamente.

In questo ambito la Comunità si è impegnata ad applicare la concessione del 12% a partire dal momento in cui le autorità brasiliane avrebbero confermato di aver soppresso in maniera definitiva le tasse di esportazione applicate dagli Stati di Paraíba e Bahia, principali produttori ed esportatori delle fibre di sisal.

Il Brasile ha confermato, con una lettera, di avere approvato la "Convenio ICMS 33/94" nonché l'adozione dei decreti nn. 16293/94 e 3237, grazie ai quali le esportazioni di fibre di sisal dagli Stati di Bahia e di Paraíba sono esonerate in maniera definitiva dalla tassa di esportazione.

Queste misure tuttavia non hanno eliminato interamente le discriminazioni fiscali a scapito delle fibre di sisal esportate.

¹ Regolamento (CEE) n. 283/91 del Consiglio del 4.2.1991, GU n. L 35 del 7.2.91, pag. 1

Si tratta infatti della legge complementare n. 87/96 del 13 settembre 1996 che, come confermato dal Brasile per lettera, ha esonerato dall'ICMS le esportazioni di tutti i prodotti grezzi e dei prodotti industriali semilavorati, comprese le fibre di sisal in tutti gli Stati del Brasile.

Conclusioni

Secondo la Commissione, questa decisione costituisce una soluzione reciprocamente soddisfacente che ristabilisce le medesime condizioni tra le parti che esistevano prima del 1989. La Commissione raccomanda al Consiglio di adottare una decisione sul ripristino immediato dell'aliquota del 12% dei dazi doganali applicabili ai prodotti in questione.

Questa aliquota resta soggetta alla volontà del Brasile di non introdurre in futuro tasse di esportazione o tasse di effetto equivalente sulle fibre di sisal.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

CHE REINTRODUCE UN'ALiquOTA
DI DAZIO DEL 12% APPLICABILE DALLA ComUNITÀ SU ALCUNI PRODOTTI CHE
RIENTRANO NEL CODICE NC 5607.

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il dazio all'importazione sui prodotti lavorati di sisal o di altre fibre tessili del genere "agave" che rientrano nei codici NC 5607 21 00, 5607 29 10 e 5607 29 90, era stato ridotto e vincolato al 12% dalla Comunità nel quadro del Tokio Round dei negoziati commerciali multilaterali;

considerando che l'aliquota del dazio consolidato del 12% su questi prodotti era stata in seguito ritirata ai sensi delle disposizioni del GATT, articolo XXVIII, e sostituita da un'aliquota autonoma del 25% ai sensi del regolamento (CEE) n. 283/91 del Consiglio;

considerando che, nell'ambito dell'Uruguay Round dei negoziati commerciali multilaterali, la Comunità si era impegnata a reintrodurre l'aliquota del 12% quando il Brasile avesse definitivamente soppresso la tassa applicata sulle esportazioni delle fibre di sisal dagli Stati di Paraíba e Bahia; che la Comunità si è impegnata in tal senso a condizione che non venissero applicate dal Brasile nuove tasse alle esportazioni o tasse con effetto equivalente alle esportazioni di questi prodotti;

considerando che il Brasile ha confermato che le esportazioni delle fibre di sisal sono esonerate dalle tasse ICMS in tutti gli Stati del Brasile, nel quadro della legge complementare n. 87/96, del 13 settembre 1996; che quindi è attualmente opportuno reintrodurre l'aliquota del 12% e abrogare il regolamento (CEE) n. 283/91 del Consiglio per tener conto di quanto sopra; che la condizione succitata resta valida,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, è modificato come segue:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio		Unità supplementare
		autonomo (%)	convenzionale (%)	
1	2	3	4	5
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:			
5607 10 00	- invariato - di sisal o di altre fibre tessili del genere "agave"	invariato	invariato	-
5607 21 00	-- spago per legare	16	12	-
5607 29	-- altri:			
5607 29 10	- - - aventi un titolo superiore a 100 000 decitex (10 g/m)	16	12	-
5607 29 90	- - - aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex (10 g/m)	16	12	-

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 283/91 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno che segue la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1997

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

Sezione I: Incidenza finanziaria

1. Proposta di regolamento del Consiglio che reintroduce un'aliquota di dazio del 12% per alcuni prodotti di sisal.
2. Linea di bilancio: (perdite: non note)
3. Base giuridica: articolo 113
4. Descrizione dell'azione

Il regolamento proposto si basa sull'impegno assunto dalla Comunità nel quadro dell'Uruguay Round di ripristinare il dazio originario del 12% nel momento in cui il Brasile avesse eliminato le tasse di esportazione applicate alle fibre di sisal che avevano indotto la Comunità ad aumentare il dazio sui prodotti di sisal al 25%.

5. Tipo di entrata: perdita di entrate per quanto riguarda i dazi pagati sulle importazioni originarie dei paesi terzi.
6. Modifica del livello delle entrate

La riduzione del dazio in vigore dal 25% al 12% provocherà una perdita pari a circa 0,2 MECU.

ISSN 0254-1505

COM(97) 301 def.

DOCUMENTI

IT

11 10 03

N. di catalogo : CB-CO-97-289-IT-C

ISBN 92-78-21434-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo